



REVISORE UNICO COMUNE DI SPADAFORA

Verbale n. 5 del 26 marzo 2025

OGGETTO: *PARERE PIAO 2025 - 2027, CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE" ED ASSEVERAZIONE MANTENIMENTO EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIAO 2025 - 2027, CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE"*

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Filippo Spadaro, nominato Revisore dei Conti del Comune di Spadafora (ME) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 febbraio 2024, atteso che in data 13 marzo 2025 il Segretario Comunale del Comune di Spadafora, a mezzo p.e.c., inviava la richiesta di asseverazione in oggetto

RICHIAMATI i seguenti disposti di Legge:

- gli artt. 6, 33 e 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della Legge n. 296/2006
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
- l'art. 3 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita)
- l'art. 6 del D.L. n. 80/2021;

VISTI

- il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 ;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020 e attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 ;

- la Circolare ministeriale del 13/05/2020 sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo (28 novembre 2023), in materia di misurazione e valutazione delle performance;
- la Circolare n.1 del 29 dicembre 2023 emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale e dal Dipartimento della Funzione pubblica, che contiene le disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione all'art.4-bis del D.L. n.13 del 24 febbraio 2023;
- il D.Lgs. n. 222 del 13 dicembre 2023 che fornisce disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 227/2021;

ESAMINATA la sottosezione 3.3 del PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale), di cui alla proposta di Deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027”

CONSTATATO che

il Comune di Spadafora, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di Legge di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nonché al D.M. 17 marzo 2020 e alla Circolare ministeriale, redatta per fornire specifiche indicazioni in merito alla modifica della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 29,60%, al di sopra del valore soglia del 27,20% di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 e pertanto è considerato “Ente intermedio”;

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale, intesa come valore finanziario di spesa massima **sostenibile corrispondente ai tetti di spesa in materia di personale consentito dalla legge, che non può** essere valicata dal Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze/soprannumero di personale nel rispetto delle norme sopra richiamate; ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2023 e si prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2024 e per il triennio 2025-2027;
- con delibera n. 6 del 28.02.2025 ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 dal quale sono rilevati gli importi di seguito esposti;

RILEVATO che:

il Comune di Spadafora si colloca nella classe demografica “comuni da 3.000 a 4.999 abitanti” a cui corrisponde un valore soglia più alto per la spesa di personale del 31,20 % delle entrate correnti al netto del FCDE;

il valore soglia finale per la sostenibilità della spesa di personale è quindi determinato come segue:

- anno 2025: 29,60 %
- anno 2026: 29,60 %
- anno 2027: 29,60 %

la spesa di personale, al netto di quella finanziata da entrate dedicate, è prevista come segue:

- anno 2025: euro 1.330.892,07
- anno 2026: euro 1.249.692,07
- anno 2027: euro 1.112.992,07

le entrate correnti, al netto delle entrate finalizzate alla copertura di spesa di personale, degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono previste come segue:

- anno 2025: euro 4.691.851,61
- anno 2026: euro 4.553.675,07
- anno 2027: euro 4.581.675,07

preso atto che la percentuale della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti previste nel bilancio 2025-2027 risulta pertanto come segue:

- anno 2025: 28,36 % (inferiore del 1,24% rispetto al valore soglia del 29,60%)
- anno 2026: 27,44 % (inferiore del 2,16% rispetto al valore soglia del 29,60%)
- anno 2027: 24,29 % (inferiore del 5,31% rispetto al valore soglia del 29,60%)

DATO ATTO che

la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 prevede quanto segue:

Piano occupazionale a Tempo Indeterminato anno 2025/2027

ANNO	UNITA'	PROFILO PROFESSIONALE	Ora rio sett ima nale	MODALITA' DI ASSUNZIONE			Incidenza previsionale per anno
				Concorso pubblico, previa comunicazione art. 34 bis d.lgs. 165/2001	Procedura ex art. 35 TUPI	Scorrimento/Utilizzaz ione di graduatorie di enti terzi	

2025	1	Funzionari/ Elevata Qualificazione n. 1 "Ingegnere" presso l'Area Tecnica	36	Procedura di reclutamento espletata dal Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021- 2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2			(€ 34.244,79) (spesa eterofinanziata)
	1	Funzionario -Elevata Qualificazione Assistente Sociale presso l'Area Amministrativa	21	X			€ 19.976,13 (spesa eterofinanziata)
	1	Operatore Esperto - Centralinista	18		X		€ 14.040,65
2025		Nessuna assunzione					
2026		Nessuna assunzione					
TOTALE COSTO ASSUNZIONI PER AREA DEL CCNL 16.11.2022 PER 13 MENSILITÀ AL NETTO DEGLI ONERI E NETTO IRAP A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE							€ 14.040,65
TOTALE COSTO ASSUNZIONI PER AREA DEL CCNL 16.11.2022 PER 12 MENSILITÀ AL NETTO DEGLI ONERI ETEROFINANZIATA							€ 54.220,92
TOTALE FACOLTÀ ASSUNZIONALI RESIDUI 2022 -2025 AL LORDO ONERI E NETTO IRAP (GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER AREA DEL CCNL 16.11.2022 PER 13 MENSILITÀ AL LORDO ONERI E NETTO IRAP)							€ 139.644,34
INCREMENTO MASSIMO TEORICO PER ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO D.L. N. 34/2019 E D.M. 17 MARZO 2020							€ 0,00

Piano occupazionale a Tempo Determinato anno 2025/2027

ANNO	UNITA'	PROFILO PROFESSIONALE	Orario settimanale	MODALITÀ DI ASSUNZIONE			Incidenza previsionale per anno
				Concorso pubblico	art. 1, comma 557, della L. 311/2004	Scorrimento/Utilizzazione di graduatorie di enti terzi	

2025	2	Funzionari/ Elevata Qualificazione n. 2 Funzio nari Tecnic i presso l'Area Tecnic a	12		X		€ 22.829,86 soggetto al limite di cui all'art. 9, c. 28 del D. Lgs. n. 78/2010 (art. 16, c.1 quater D.L. n. 113/2016)
	1	Funzionario -Elevata Qualificazione Funzionario di Vigilanza presso l'Area di Polizia Locale	4		X		€ 5.309,41 soggetto al limite di cui all'art. 9, c. 28 del D. Lgs. n. 78/2010 (art. 16, c.1 quater D.L. n. 113/2016)
2026		Nessuna assunzione					
2027		Nessuna assunzione					
TOTALE SPESA PER ASSUNZIONI IN PROGRAMMAZIONE AL LORDO ONERI E IRAP (GLI IMPORTI SONO RELATIVI AL TABELLARE PER AREA DEL CCNL 16.11.2022 PER 13 MENSILITA' AL LORDO ONERI E IRAP) A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE							€ 26.634,84
LIMITE ART. 9, CO. 28 D.L. N. 78/2010							€ € 85.308,81

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

VISTA la Legge n. 90/2014 che, con l'art. 3, comma 5-bis, inserisce nell'art. 1 della Legge n. 296/2006 il comma 557-quater ed esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

PRECISATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019, prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non

superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...".

CONSIDERATO

che le nuove regole introdotte dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, impongono all'Organo di revisione l'espressione di un parere e, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ;

anche che l'articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021, ha previsto che i Comuni possono, per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31/12/2027,

nel limite di una maggiore spesa non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto. Anche queste assunzioni, finanziate con risorse autonome dell'ente, non rilevanti ai fini dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, sono subordinate all'asseverazione da parte dell'Organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

RITENUTO

doveroso rilasciare debita asseverazione, intesa come atto funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell'Ente, in funzione dell'inserimento nel bilancio dell'ente dell'ulteriore spesa di personale programmata per il triennio in esame.

RILEVATO

che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193, del D.Lgs n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile ma su “equilibri sostanziali” volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente. Dalla generale analisi effettuata emerge pertanto che le nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano del fabbisogno in esame risultano essere ampiamente sostenibili;

ATTESO quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso, equilibrio pluriennale.

CONSIDERATO

che dagli atti adottati dal Comune di Spadafora, risulta:

- il rispetto dei limiti previsti nel D.L. n. 34/2019, come definiti nel DPCM 17/03/2020;
- il rispetto dei limiti previsti all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- il rispetto dei limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato;

VERIFICATO che l'Ente:

- ✓ ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2025-2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2025;

- ✓ il Bilancio di previsione triennale 2025-2027 rispetta il limite di spesa per il personale come richiesto dalla vigente normativa;
- ✓ prevede inoltre che siano rispettati i vincoli di finanza pubblica per il 2024 e per il triennio 2025/2027;
- ✓ provvede alla corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica (art. 9 del D.L. 185/2008);
- ✓ ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario anno 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.10.2024 ed è nei termini per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2024;
- ✓ ha trasmesso alla BDAP i documenti finanziari relativi al bilancio di previsione 2025-2027 ed al rendiconto 2023;
- ✓ approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027, il cui termine per l'anno in corso è rinviato al 30.03.2025, con la presente delibera della Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'Allegato O con cui viene certificata da parte del Funzionario Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la sostenibilità economico finanziaria della proposta e viene attestato il rispetto dei vincoli di spese di personale e limiti assunzionali di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/2006 e all'art.33 comma 4 del D.L.34/2019 - DPCM 17/03/2020

per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta,

ACCERTA

- la coerenza delle modalità di concreta attuazione e realizzazione dei fabbisogni di personale riportate nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 con le corrispondenti risultanze del D.U.P. 2025-2027 e con gli stanziamenti per la spesa di personale previsti nel bilancio di previsione 2025 2027;
- che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 è improntata al rispetto del principio di sostenibilità della spesa di personale ;

rammenta

la circostanza che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è basato su dati previsionali e della conseguente necessità che gli organi competenti provvedano ad un puntuale monitoraggio sulla loro realizzazione ed evoluzione;

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativamente all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 riportato nella sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2025-2027.

Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027;

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Spadafora, anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale.

Messina, li 26/03/2025

Il Revisore Unico